



NUOVA NORMATIVA LAVORO SPORTIVO: SINTESI PRINCIPALI ARGOMENTI D.LGS. 36/2021

A seguito della pubblicazione del cd. “correttivo bis”, con il quale è stata ulteriormente modificata la disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D.Lgs. 36 del 2021 e successive modificazioni e integrazioni, considerata la decorrenza della nuova disciplina a partire dallo scorso 1 luglio, riteniamo di fare cosa gradita offrendo un riepilogo delle principali disposizioni e degli adempimenti da effettuare

La circolare segue volutamente un andamento schematico, con l'intento di chiarire al meglio cosa accade con l'entrata in vigore della riforma:

- 1.** L'attuale regime dei compensi sportivi quali “redditi diversi” è stato abrogato; dal 1/07 tutti coloro che percepiranno un compenso saranno considerati “LAVORATORI”, o alternativamente, se non retribuiti, saranno “VOLONTARI”;

- 2.** I **volontari** sono coloro che prestano la propria attività a favore delle ASD o SSD **a titolo puramente gratuito**. Quindi non possono essere retribuiti, neanche in modo forfetario (sono perciò esclusi i rimborsi forfetari). È consentito invece, se debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo con apposito verbale, il **rimborso delle spese sostenute** (a piè di lista e documentate) e **dell'indennità chilometrica** (nella misura massima determinata in base alle tabelle ACI) per le trasferte fatte per ragioni legate all'attività svolta (per il volontario può considerarsi trasferita anche il tragitto per recarsi al campo, qualora la residenza sia in un diverso Comune). È consentito al volontario **autocertificare** le spese sostenute, ma solo nel limite di € 150 mensili (non si tratta di un rimborso forfetario, ma solo una semplificazione burocratica, consentendo di non documentare spese che però si sono sostenute). L'attività del volontario va assicurata con **polizza RC vs i terzi**. Per i volontari, in attesa delle indicazioni circa l'obbligo assicurativo, è opportuno predisporre un **verbale** dell'Organo Direttivo che disponga l'affidamento gratuito degli incarichi e una lettera di accettazione dell'impegno gratuito da parte del volontario. Seppur non obbligatorio per i volontari tesserati, può essere opportuno istituire, previa vidimazione, il **Registro dei Volontari**, alla stregua di quanto previsto per i codici del Terzo Settore, sul quale riportare i dati anagrafici del collaboratore, l'attività svolta e l'inizio del rapporto.

- 3.** Chi presta la propria attività in favore di una ASD o SSD e viene retribuito, anche in modo forfetario, può essere:

- (i) LAVORATORE SPORTIVO
- (ii) CO.CO.CO AMM.TIVO GESTIONALE;
- (iii) LAVORATORE ORDINARIO o CO.CO.CO ORDINARIO O TITOLARE DI PARTITA IVA ricorrendone i presupposti

Non esiste altra forma contrattuale per inquadrare i soggetti che vengano retribuiti in ambito sportivo.

4. È lavoratore sportivo:

- a) l'atleta,
- b) l'allenatore,
- c) l'istruttore,
- d) il direttore tecnico,
- e) il direttore sportivo,
- f) il preparatore atletico e
- g) il direttore di gara

che esercita l'attività sportiva **verso un corrispettivo** a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo **iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Oltre alle sette tipologie sopra elencate è lavoratore sportivo ogni altro soggetto **tesserato** che svolge verso corrispettivo **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva** delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche (e non anche degli EPS, che devono quindi adeguarsi a quanto previsto dalle Federazioni o Discipline Sportive), tra quelle **necessarie per lo svolgimento delle attività sportive**. Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, oltre a quelle esplicitate all'art. 25, nel primo periodo del comma 1, sono **approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport**, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'elenco delle mansioni sarà tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport **entro il 31 dicembre di ogni anno**.

Non è lavoratore sportivo:

- il volontario gratuito (in quanto non percepisce retribuzione);
- il collaboratore amministrativo- gestionale (vedi ultra);
- chi svolge prestazioni retribuite ma non rientranti nei ruoli, mansioni e parametri sopra indicati (fra questi: custode, manutentore, addetto pulizie, giardiniere, ecc.);
- chi svolge prestazioni rientranti nella propria attività professionale ordinistica, cioè regolata da albi/ordini, come ad esempio il fisioterapista, il medico sportivo.

Indipendentemente dall'applicabilità della legge n. 398/91, che prevede la tracciabilità dei movimenti finanziari da € 1.000 in su, il lavoro sportivo non può essere retribuito in contanti, ma sempre e soltanto mediante strumenti che garantiscano la **tracciabilità bancaria**, come il bonifico o l'assegno non trasferibile. tracciata.

Le **tipologie contrattuali** da valutare a partire dal 1° luglio 2023 sono le seguenti:

| TIPOLOGIE CONTRATTUALI | CARATTERISTICHE |
|----------------------------|--|
| co.co.co. sportivi | presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 oresettimanali |
| co.co.co. amm.vogestionali | preferibile compenso mensile |
| partita IVA | preferibile compenso forfettario |
| lavoratori dipendenti | Regole ordinarie |

5. il rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo **si presume** configurato nella forma della **co.co.co** (che dunque rappresenta la forma "naturale" di rapporto di lavoro sportivo dilettante), qualora la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto **ventiquattro** ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali**; questo non significa che non possano essere stipulati rapporti di co.co.co sportiva anche al di sopra delle 24 ore settimanali, ma solo che questi ultimi non beneficeranno della presunzione legale operante per quelli fino a 24 ore settimanali, né dell'inversione dell'onere della prova (a carico degli Ispettori) conseguente.

6. L'apertura della **P.IVA** deve essere rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale; qualora lo svolgimento dell'attività del lavoratore sportivo – soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici – costituisca "*l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo*" l'apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta, a maggior ragione, in presenza di una **pluralità di committenti** (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali); in caso di opzione per il regime forfettario i costi fiscali e previdenziali (sopra le soglie di esenzione, vedi *ultra*) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti;

7. Sono previste per i lavoratori sportivi **fasce di esenzione** per co.co.co. e professionisti con partita IVA:

| | |
|-------------------|----------------------------|
| INPS | esente fino € 5.000 |
| CONTRIBUTI MINORI | esente fino € 5.000 |
| INAIL | (1) esente |
| IRPEF (2) | esente fino € 15.000 |
| IRAP committente | (3) esente fino a € 85.000 |

(1) il *correttivo bis* ha previsto l'esonero da iscrizione Inail per tutti i lavoratori sportivi non dipendenti, qualunque sia la soglia di reddito

(2) da cumulare anche i compensi percepiti fino a giugno 2023

(3) anche in regime di 398 le co.co.co vanno assoggettate a irap a carico del committente, ma solo per la parte eccedente complessivi € 85.000, così come previsto dal *correttivo bis*

inail: il *correttivo bis* ha previsto l'**esonero dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni** per i **lavoratori sportivi, diversi dai lavoratori dipendenti** se inquadrati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I professionisti con p.iva non sono tenuti all'iscrizione Inail.

inps e contributi aggiuntivi: i compensi fino a € 5 mila erogati dal 1° luglio non sono soggetti a contributi, pertanto per i primi mesi (da luglio in poi) è possibile/probabile che non vi siano da fare conteggi e pagamenti di F24 per contributi;

imposte dirette: il limite di € 15 mila comprende anche i compensi percepiti anteriormente al 1° luglio: in caso di co.co.co. con superamento, occorrerà procedere con le ritenute di acconto con le scadenze ordinarie (16 agosto 2023 per i compensi erogati a luglio);

8. Sulla parte dei compensi/rimborsi forfetari annui che eccedono le franchigie devono essere corrisposti i seguenti **contributi/tributi**:

| | CO.CO.CO. | P.IVA FORFAIT |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| INPS ⁽¹⁾ | 12,5% | 12,5% |
| CONTIBUTI MINORI | 2,03% | 1,23% |
| INAIL | == | == |
| IRPEF ⁽²⁾ | 23% | 5% ⁽³⁾ |
| ADD.LE COMUNALE (Firenze) | 0,2% (esente fino a 25.000) | == |

(1) Gestione separata 25%, con riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027; 24% per i soggetti con altra copertura previdenziale

(2) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%
sono applicabili le detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.co.), variabili in base al compenso e ai giorni di lavoro

(3) ipotesi nuove iniziative: base imponibile 78% dei compensi annuali; aliquota 5% per i primi 5 anni; per chi ha già partita Iva da oltre 5 anni, 15%

chi paga i contributi:

| | | |
|-----------|--|---|
| co.co.co. | inps, contributi minorie inail | 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente, trattenuti dai cedolini paga |
| p.iva | contributi inps e contributi minori (no inail) | a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi |

chi paga le imposte:

| | | | |
|-----------|----------------------|---|---|
| co.co.co. | Irpef addizionali | e | a carico del collaboratore, trattenuti dai cedolinipaga |
|-----------|----------------------|---|---|

9. Collaborazioni amministrativo gestionali: per l'attività di carattere amministrativo gestionale (segretaria, dirigente, ecc) resa a favore delle asd/ssd, possono essere stipulati – ricorrendone i presupposti - contratti di collaborazione coordinata e continuativa, cui si applicano alcune delle agevolazioni contributive e fiscali previste per le co.co.co sportive, ovvero:

- Esenzione Inps (gestione ex enpals): fino a € 5.000;
- Esenzione Irpef fino a € 15.000;
- Dimezzamento dei contributi dovuti (aliquota 35,04%) fino al 31/7/2027:

E' invece dovuta l'inail (aliquota 0,5%?) e gli adempimenti (comunicazione al Centro per l'impiego, LUL, Uniemens, cedolino paga) debbono essere effettuati nei modi ordinari (vd. *ultra*)

10. Semplificazioni e proroghe:

| | | |
|-------------------------|--------|--|
| co.co.co. sportivi | | previste semplificazioni e proroghe (<i>correttivo bis</i>) |
| co.co.co. gestionali | amm.vo | adempimenti ordinari anche per compensi inferiori a €5.000 non è prevista nessuna semplificazione |

Le **comunicazioni preventive al centro per l'impiego (UNILAV)** sono obbligatorie per tutti i rapporti di co.co.co sportiva (nel testo previgente era prevista l'esenzione per i rapporti con compensi inferiori a 5.000 euro annui), ma sono effettuate **attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS)**, entro e non oltre **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro**; Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.

la **comunicazione mensile all'INPS** dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi (**UNIEMENS**) può essere effettuata sia con i canali ordinari che **mediante il RAS**;

Il **Libro Unico del Lavoro (LUL)** può essere tenuto **attraverso il RAS**, anche in un'unica soluzione, entro **trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento** (30/01/2024 per l'anno 2023), fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente; nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;

In sede di prima applicazione, tutti gli adempimenti (es. comunicazioni al Ras) e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive dilettantistiche, relativi ai periodi di paga da **luglio a settembre 2023** potranno essere effettuati entro il **31 ottobre 2023**.

In sintesi:

| | | |
|--|--|--|
| Comunicazione Centro per l'impiego (UNILAV). | Attraverso il RAS, per tutte le co.co.co. sportive, anche al di sotto di € 5.000 | entro il 30mo giorno del mese successive all'inizio del rapporti; Per luglio - settembre 2023, entro il 31 ottobre 2023 |
| Libro Unico del Lavoro e cedolini paga | Attraverso il RAS No obbligo cedolino per I rapport inferiori a € 15.000 | Entro 30 gg. Dalla fine di ciascun anno di riferimento |
| Comunicazione dati INPS (UNIEMENS) | Attraverso il RAS | Entro il mese successivo al periodo di paga se sono dovuti contributi Per luglio - settembre 2023, entro il 31 ottobre 2023 |
| Versamento contributi | Modello F24 | Entro il 16 del mese successivo al period di riferimento Per luglio - settembre 2023, entro il 31 ottobre 2023 |

Agire attraverso il RAS utilizzando direttamente le procedure semplificate consente il risparmio dei costi professionali (adempimenti in materia di comunicazioni preventive, trasmissione della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS), tenuta del Libro Unico del Lavoro ed emissione della Busta Paga).

Purtroppo **le co.co.co. amministrativo gestionali non potranno essere gestite mediante il RAS**, anche se per il LUL il Decreto 36 parla genericamente di collaborazioni, quindi occorrerà attendere che il portale venga adeguato per capire meglio come procedere; in particolare alle co.co.co. amministrativo gestionali non saranno applicabili le semplificazioni, neanche per compensi inferiori a € 5mila; occorrerà predisporre l'apertura della posizione INAIL azienda e le comunicazioni preventive al Centro Impiego per qualsiasi importo; occorrerà effettuare anche gli ulteriori adempimenti (LUL e UNIEMENS); per tali figure è pertanto consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro.

11. Altri lavoratori: le altre figure che non rientrano nella definizione di lavoratore sportivo, né in quella di collaboratore amministrativo gestionale (es. custode, magazzinieri, autisti), sempre che l'attività non risulti espressione di una professione abituale esercitata dal prestatore, dovranno essere **inquadrate nel rispetto delle disposizioni ordinarie previste per il lavoro dipendente** e ricorrendone i presupposti, per le collaborazioni coordinate e continuative ordinarie. Non troveranno dunque applicazione alle medesime né le agevolazioni fiscali e contributive, né le semplificazioni previste per i lavoratori sportivi.

12. Pubblici dipendenti: i dipendenti della Pubblica Amministrazione possono prestare la propria attività **in qualità di volontari**, in favore anche di associazioni e società sportive dilettantistiche purché al di fuori dell'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa **semplice comunicazione** all'amministrazione di competenza. Tuttavia, nel caso in cui sia prevista una retribuzione (ovvero una dazione di denaro o in natura a titolo di "rimborso forfettario"), sarà necessaria **l'autorizzazione dell'amministrazione** di competenza al c.d. secondo lavoro. Il datore di lavoro P.A. dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di determinati parametri, che saranno definiti con decreto assunto di concerto dal ministero della P.A. Si applica sul punto il meccanismo del **silenzio assenso**, dal momento che, se 30 giorni dalla ricezione della domanda, l'Amministrazione non risponde, l'autorizzazione deve intendersi accordata.

13. per i lavoratori sportivi che operano con **minori** occorre provvedere alla richiesta presso la Procura della repubblica competente del **certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti** in materia di anti-pedofilia;

14. Con la riforma del lavoro sportivo, con l'utilizzo dei lavoratori sportivi e dei collaboratori amministrativo gestionali - per non parlare dei lavoratori e collaboratori ordinari, diventano pienamente operative le norme in tema di **sicurezza sul lavoro** per la valutazione dei luoghi di lavoro e la predisposizione, ove dovuta, degli **adempimenti in materia di controlli sanitari e sicurezza sul lavoro** (DVR, nomina medico del lavoro, ecc.). Il correttivo bis ha in realtà operato alcune **semplificazioni**: è infatti consentito l'utilizzo della **certificazione rilasciata dal medico sportivo** anche per certificare, da parte del medico del lavoro competente, l'idoneità all'attività non riferita all'attività sportiva ma soprattutto, relativamente ai lavoratori sportivi che ricevono **compensi annui non superiori ai 5.000 euro**, sono applicabili le **disposizioni agevolate** previste per i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che contemplano minori oneri in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico del datore di lavoro. Si consiglia in ogni caso di consultare un tecnico specializzato in materia, per le valutazioni del caso.

15. Lavoro occasionale: è ora prevista la possibilità per associazioni e società sportive dilettantesche, di avvalersi di **prestatori di lavoro occasionale**, sia nella forma del rapporto di "lavoro occasionale" ex art. 2222 del Codice civile, sia in quella del lavoro "occasionale accessorio" ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 (gli ex voucher). In ognuno dei due casi, si applicherà il regime ordinario e non quello agevolato previsto per il lavoro sportivo.

16. Attività secondarie: accanto alle prevalenti attività sportive le associazioni e società sportive dilettantistiche possono, se previste in statuto ed entro i criteri e limiti definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, svolgere **attività di carattere secondario e strumentale** alle stesse. La violazione ai criteri di cui sopra per due esercizi consecutivi determina cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

17. Statuti: per quanto riguarda i **contenuti da includere negli statuti** (tra i quali anche l'eventuale svolgimento di **attività secondarie** di cui al punto precedente), è stato previsto un **maggior termine per aggiornare** gli stessi (**31 dicembre 2023**), sottolineando come la mancata conformità ai criteri rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) e, per gli enti già iscritti, la conseguente cancellazione d'ufficio dallo stesso. Sotto il profilo fiscale l'art. 12, comma 2-bis ha previsto l'**esenzione dall'imposta di registro** per le modifiche statutarie poste in essere entro il 31 dicembre 2023 qualora aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021.

Un modello di statuto e uno di atto costitutivo tipo saranno pubblicati dalla FIGC nei prossimi giorni

18. Sedi e luoghi di attività: in analogia con quanto già previsto per il Terzo Settore, è ora prevista la possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche di stabilire le proprie **sedi in cui svolgere le relative attività statutarie** (escluse quelle di tipo produttivo) in immobili e locali a prescindere dalle destinazioni d'uso, **indipendentemente dalla destinazione urbanistica** delle stesse (ad es. capannoni industriali o magazzini) senza dover richiedere il cambio di destinazione d'uso, sempre nel rispetto dei requisiti tecnici eventualmente richiesti dalle norme regionali o dai regolamenti federali.

19. Modello EAS: ai sensi del nuovo art. 6 del D.Lgs. 39/2021 è stato inserito il comma 6-bis che prevede **per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS l'esonero** dall'obbligo di trasmissione del modello EAS.

20. RAS e riconoscimento personalità giuridica: il decreto correttivo ha aggiornato l'art. 14 del D.Lgs. 39/2021 sia prevedendo un patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica non inferiore a 10.000 euro sia modificando la procedura per l'acquisto della stessa. Infatti, rivolgendosi ad un notaio, insieme alla domanda di iscrizione al Registro può essere presentata anche l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica (alla quale allegare il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale). In caso di patrimonio minimo costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ottenuta l'iscrizione, entro trenta giorni dalla relativa modifica, dovranno essere comunicati al RAS i verbali che apportano modifiche statutarie e/o della sede legale con gli statuti modificati, nonché quelli da quali risultino le modifiche degli organi statutari.

21. Distribuzione indiretta di utili: viene estesa la platea dei soggetti da monitorare anche a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, rinviando alle disposizioni del terzo settore per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, tra cui: *"la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi"*.